

## **1. Il sistema elettorale vigente: la legge costituzionale 1/99, la legge 108/68 e la legge 43/95**

La legge costituzionale 1/99 ha previsto l'elezione diretta del Presidente della Regione.

L'articolo 5 della citata legge costituzionale detta disposizioni transitorie che attengono alle modalità di elezione del Presidente della Regione e dei componenti del Consiglio regionale che troveranno applicazione anche per le prossime elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005. Viene infatti stabilito che fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali regionali, l'elezione del Presidente della Giunta è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali. Si specifica inoltre che l'elezione si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezioni dei Consigli regionali (L.108/68, e L. 43/95).

Con riferimento alle modalità di elezione del Presidente si prevede che "sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali"; è proclamato "eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale". Il candidato alla carica di presidente della Giunta regionale che consegue un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto presidente, è eletto alla carica di consigliere regionale.

## **2. Come si vota**

C'è un'unica scheda sulla quale possono essere espressi un voto per una delle liste provinciali concorrenti ed un voto per una delle liste regionali concorrenti.

Se si esprime solo il voto a una lista provinciale, questo si estende automaticamente anche alla lista regionale collegata;

Se si esprime solo il voto alla lista regionale questo sarà assegnato solo alla lista regionale.

Si può esprimere il voto per la lista regionale e per una lista provinciale collegata.

Si può anche votare per una lista provinciale e per una lista regionale non collegate fra loro .

Può essere dato un solo voto di preferenza a un candidato nella lista provinciale.

### **3. sistema di attribuzione dei seggi in base alle leggi 108/68 e 43/95**

Finito di votare cominciano le operazioni per lo spoglio e lo scrutinio delle schede, si registrano i voti e tutte le operazioni su verbali e modelli predisposti, si invia il tutto all' ufficio centrale circoscrizionale c/o il tribunale di ogni provincia.

#### **3.1. L'attribuzione dei seggi a quoziente intero**

Entro 24 ore dal ricevimento degli atti e fatte le necessarie ed eventuali verifiche e decisioni su voti contestati e provvisoriamente non assegnati, l'ufficio procede alle operazioni per l'attribuzione dei 40 seggi a sistema proporzionale. Come?

C'è una norma fondamentale da tenere presente. L'articolo 7 della legge 43/95 dispone che non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del **3%** dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del **5% dei voti validi**.

L'Ufficio centrale circoscrizionale:

- Determina la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale (e di ciascuna lista regionale) e comunica questi dati all'Ufficio centrale regionale (per la verifica se vi siano liste che vanno escluse dall'attribuzione dei seggi). Si determina cioè quanti voti ha complessivamente ottenuto in tutta la provincia ogni singola lista;
- determina il quoziente elettorale della circoscrizione: totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste (esclusi i voti delle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi): i seggi assegnati alla circoscrizione + 1 (c.d. quoziente corretto)

Attribuisce ad ogni singola lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra di ciascuna lista:

L'esperienza ha dimostrato che con questo procedimento non tutti i seggi teoricamente spettanti alla circoscrizione vengono attribuiti col quoziente intero anzi diversi seggi vengono attribuiti in sede di collegio unico regionale.

Come?

- L'ufficio circoscrizionale determina la somma dei resti di ogni lista, determina quanti sono i seggi non assegnati, e trasmette il tutto all'ufficio centrale regionale.

### **3.2. L'attribuzione dei seggi nel collegio unico dei resti**

Per l'attribuzione dei seggi l'ufficio centrale regionale compie un'operazione analoga alla prima fase :

Accerta quanti sono i seggi che devono essere assegnati in sede di collegio unico.

Fa la somma di tutti i voti residuali (resti) riportati da ciascun gruppo di liste.

Divide il totale dei voti residuati per il numero dei seggi ancora da assegnare e ottiene così il quoziente elettorale regionale.

Divide il totale dei resti di ogni singolo gruppo di liste aventi lo stesso contrassegno per il quoziente, assegna i relativi seggi e recupera poi con i maggiori resti, per attribuire, fino ad esaurimento tutti i seggi, ai vari raggruppamenti.

Dopo di che si compie un'ulteriore operazione, perché si sa a questo punto a quale raggruppamenti di liste vanno attribuiti, ma non si sa dove, cioè a quale lista di quale circoscrizione provinciale.

Allora si procede ad una ulteriore verifica per stabilire, per ogni gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno, la percentuale dei voti residuati ottenuta in ogni singola circoscrizione (voti residuati **X** cento: quoziente circoscrizionale); si stila una graduatoria e il seggio (o i seggi vengono assegnati) ai primi classificati.

### 3.3. Assegnazione seggi della quota maggioritaria

È vero che la L. 43/95 dispone (art.1, comma 3) che l'80% dei seggi assegnati (40 seggi per l'Emilia-Romagna) sia attribuito con sistema proporzionale in circoscrizioni provinciali e che il restante 20% (10 seggi per l'Emilia-Romagna) sia attribuito in collegio unico regionale con sistema maggioritario. Ma è altrettanto vero che questa resta una ipotesi che, così come altre ipotesi, può avverarsi e va verificata al momento del risultato della votazione e del conseguente riparto dei seggi che avviene secondo le complesse regole stabilite dal vigente articolo 15 della legge 108/68.

Infatti, l'attribuzione dei seggi avviene in questo modo:

- A)** Si individua la lista regionale che ha conseguito il maggior numero dei voti (si tiene altresì presente se con percentuale inferiore al 40% dei voti, oppure con percentuale pari o superiore al 40% dei voti);
- B)** si individua il totale dei seggi (della quota proporzionale) assegnati alle liste provinciali collegate con la lista regionale vincitrice:
  - se tali liste provinciali (nel loro insieme) ottengono una percentuale pari o superiore al 50% dei seggi assegnati alla regione (cioè 25 o più consiglieri) verranno eletti solo 5 candidati della lista regionale vincitrice, gli altri 5 seggi saranno assegnati alla coalizione non vincitrice;
  - se invece tali liste ottengono una percentuale inferiore al 50% dei seggi assegnati al consiglio (cioè meno o non oltre 24 consiglieri) verranno eletti tutti i dieci candidati della lista regionale vincitrice.

Ma ciò non basta. Infatti è stabilito che comunque (ed è per questo che si parla di premio di maggioranza) devono essere assicurati alla coalizione vincente un numero di seggi pari:

- al 55% del totale dei seggi del Consiglio se la lista regionale vincitrice ha conseguito meno del 40% dei voti;
- al 60 % del totale dei seggi se la lista regionale vincitrice ha conseguito un numero di voti pari o superiore al 40% dei voti.

In tali casi si assegnerà una quota aggiuntiva di seggi: cioè tanti seggi quanti sono necessari per raggiungere tali percentuali calcolate nel totale dei seggi del Consiglio nella composizione integrata.